

130/7+

LEGGE REGIONALE

INTEGRAZIONE E MODIFICHE ALLE LEGGI 2.4.1968, N. 475 e 8.3.1968, N.221,
RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE FARMACIE

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale: "Integrazione e modifiche alle leggi 2.4.1968, n.475
e 8.3.1968, n. 221, relative alla gestione delle farmacie"

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

Le obbligazioni previste dall'art. 110 del R.D. 27.7.1934 n. 1265 incombono sul vincitore del concorso per il conferimento di farmacie nei confronti del gestore provvisorio nel caso che la farmacia a quest'ultimo assegnata sia di nuova istituzione.

Art. 2

Ove non ricorra l'ipotesi di cui al precedente articolo, il farmacista autorizzato in via provvisoria ha l'obbligo di soddisfare, al momento dell'autorizzazione, gli adempimenti previsti dal citato art. 110 del R.D. 27/7/1934 n. 1265 nei confronti dell'ex titolare.

Art. 3

Il vincitore del concorso, a sua volta, assolverà gli oneri di cui al predetto art. 110 nei confronti del gestore provvisorio nei modi e tempi fissati dalla vigente legislazione.

Art. 4

Qualora la farmacia sia rimasta aperta per un periodo inferiore a cinque anni l'ammontare dell'indennità di avviamento va determinato moltiplicando per tre il reddito medio annuo accertato durante

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

il periodo in cui fu gestita la farmacia.

Art. 5

Il reddito di ricchezza mobile previsto dall'art. 110 del R.D. 27/7/1934 n. 1265, per i riferimenti all'anno 1974 e seguenti, viene sostituito dal reddito della farmacia considerato al lordo di tutte le imposte per legge detraibili.

Art. 6

Il titolare della farmacia che avrà ottenuto in esercizio un dispensario farmaceutico ai sensi dell'art. 1, comma 4°, della legge 8 marzo 1968, n. 221 deve affidare la gestione del dispensario a farmacista abilitato ed iscritto all'albo professionale.

Il servizio prestato è equiparabile, ai fini del concorso per il conferimento di farmacie, a quello di collaboratore.

Art. 7

Gli importi di cui all'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 da corrispondere quale indennità di residenza a favore dei titolari di farmacie rurali sono aumentati del 100% a decorrere dal 1° gennaio 1976.

L'onere relativo alla spesa derivante dall'attuazione del precedente primo comma, valutabile per l'esercizio 1976 in lire 110 milioni, farà carico, rispettivamente, per lire 109.430.000 al capitolo 124 "Indennità di residenza a favore dei titolari di farmacie rurali. Indennità di gestione di dispensari farmaceutici e contributi a favore dei Comuni gestori di farmacie rurali (art. 8 legge 8/3/1963, n. 224)" e per lire 570.000 al capitolo 113 "Spese di specialità per malati affetti dal morbo di Hansen (art. 2 legge 27.6.1968, N. 553) (spesa obbligatoria)" dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1976.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
Fitto - Galatone**

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 3 febbraio 1977
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Fitto - Galatone